

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 828

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1996

---

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	5
Scambio di lettere .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Con il perfezionamento dello scambio di lettere integrativo dell'Accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976 sulle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca e con la parallela firma della Dichiarazione congiunta, sottoscritta a Bonn il 22 ottobre 1993 dal ministro Andreatta e dal suo omologo tedesco Kinkel, si è definitivamente chiuso un ultradecennale negoziato tra Italia e Germania riguardante le misure previdenziali in favore degli altoatesini ex optanti.

Con tale firma ha trovato adempimento l'articolo 125 del «pacchetto» di provvedimenti concernenti l'Alto Adige, consentendo la definitiva chiusura, sia dal punto di vista internazionale che parlamentare, del contenzioso altoatesino.

In vista della ratifica parlamentare appare utile riassumere, accanto agli aspetti salienti dell'Accordo, anche l'*iter* storico dei negoziati che, iniziatisi nel 1976, sono stati di fatto completati dopo diciassette anni di lunghe e complesse trattative.

L'Accordo italo-tedesco sulle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti, firmato a Bonn il 27 gennaio 1976, e successivamente ratificato ai sensi della legge 4 aprile 1977, n. 204, prevedeva il ricongiungimento dei periodi lavorativi, prestati dall'8 settembre 1943 al 31 maggio 1945, con i periodi di lavoro svolti negli anni successivi alle dipendenze di enti pubblici e di imprese private italiane. L'Accordo puntava sostanzialmente a sanare il danno derivante dal mancato calcolo, ai fini pensionistici, dei periodi di lavoro prestati nell'arco di tempo considerato.

Beneficiari di tali disposizioni erano le persone «residenti», ovvero abitualmente dimoranti, nei territori contemplati dall'Accordo italo-germanico del 21 ottobre 1939, le quali furono obbligate a prestare servizio

presso gli uffici istituiti dalle autorità tedesche (articolo 1, paragrafo 2 dell'Accordo del 27 gennaio 1976 così come richiamato al punto 2 dello scambio di lettere del 22 ottobre 1993).

Ai fini della presentazione delle domande di prestazioni, le due Parti convennero sull'opportunità di fissare una data finale, dopo la quale le domande non potevano più essere accolte. Tuttavia, l'Accordo del 1976 non conteneva una norma esplicita relativa alla fissazione di tale data. Le domande di pensione continuarono pertanto a pervenire e venne di fatto a crearsi una situazione che rendeva impossibile la chiusura dell'Accordo, proprio perchè i termini per la presentazione delle domande rimanevano aperti *sine die*. Conseguentemente, non era neppure possibile determinare il saldo finale forfettario della somma che la Germania avrebbe dovuto rimborsare all'Italia per le spese anticipate in attuazione dell'Accordo.

Al fine di superare tale *impasse*, lo scambio di lettere italo-tedesco, perfezionato a Bonn il 22 ottobre 1993, ha fissato, al punto 1, il termine finale alla scadenza dei sei mesi successivi all'entrata in vigore dello scambio di lettere.

Lo scambio di lettere del 22 ottobre 1993 consente un significativo ampliamento delle disposizioni contenute nell'Accordo del 1976 ed estende i benefici previsti dall'Accordo nel senso più volte auspicato dagli stessi rappresentanti altoatesini. Più in particolare, lo scambio di lettere prevede, ai punti 3, 4 e 5, il riconoscimento ai fini pensionistici anche dei periodi di disoccupazione intervenuti dopo il servizio militare svolto presso le Forze armate italiane, e dopo periodi di studio riconosciuti dalla legislazione italiana. Vengono altresì riconosciuti i periodi di servizio militare compiuti presso la Wehrmacht, così come i periodi di prigionia di guerra e di internamento.

Va notato che qualsiasi beneficio concesso sulla base dello scambio di lettere comporta una riliquidazione delle pensioni già concesse con effetto a partire dalla data iniziale, senza l'applicazione di prescrizione. Le domande volte ad ottenere i benefici possono essere presentate in via informale anche prima della entrata in vigore dello scambio di lettere. Le competenti Amministrazioni tratteranno le procedure precedenti alla liquidazione e alla riliquidazione delle relative pensioni con riserva di effettuar-

ne la valutazione giuridica dopo l'entrata in vigore dello scambio di lettere.

Infine, con la dichiarazione congiunta interpretativa dello scambio di lettere, l'Italia e la Germania hanno convenuto, con riferimento alla data finale da prendere in considerazione per la presentazione delle domande di prestazioni, che entro la predetta data i beneficiari avranno comunque inoltrato la propria domanda in base ai criteri previsti dall'Accordo del 1976 così come interpretato dallo scambio di lettere del 22 ottobre 1993.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italo-tedesco del 21 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di note stesso.

## Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il Ministro degli Affari Esteri

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato in data 27 gennaio 1976 a Bonn fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica italiana (in seguito denominato Accordo), volto a regolamentare questioni inerenti al Trattato italo-tedesco del 26 febbraio 1941. Al fine di chiarire in modo definitivo i problemi interpretativi sorti in relazione all'applicazione del suddetto Accordo, Le propongo quanto segue:

1. Considerato che l'Accordo prevede, all'art.6 comma 2 la determinazione concordata di un saldo finale forfettario a carico della Repubblica Federale di Germania per le spese da sostenere dalla Repubblica italiana in applicazione di esso:

e considerato che tale saldo deve essere fatto coincidere con il prevedibile ammontare totale degli oneri da sostenere per tali prestazioni:

poichè per poter ragionevolmente prevedere l'ammontare di detto onere è necessario che vi sia un limite temporale alla possibilità di richiedere nuove prestazioni.

ne deriva che in vista del saldo finale forfettario concordato sia necessaria una data finale per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto.

---

S.E. Dr. Klaus KINKEL  
MINISTRO DEGLI AFFARI  
ESTERI DELLA REPUBBLICA  
FEDERALE DI GERMANIA

## Il Ministro degli Affari Esteri

Tale termine finale può ora essere fissato di comune accordo allo scadere dei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente scambio di Lettere. Tale data sarà altresì presa in considerazione come punto di riferimento ai fini della determinazione del saldo finale forfettario concordato.

Entro i sei mesi successivi alla predetta data le due Parti concorderanno la determinazione del saldo finale forfettario di cui all'art.6 par.2 dell'Accordo.

Le due Parti convengono che la fissazione dei criteri per il saldo finale forfettario e delle modalità di pagamento debba essere effettuata prima dell'entrata in vigore del presente scambio di lettere.

Resta inteso che fino allo scadere dei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente scambio di lettere la Parte tedesca provvederà a rimborsare le somme fino ad allora maturate in relazione alle prestazioni a carico della Parte italiana.

2. Considerato che hanno diritto a presentare domanda ai sensi dell'art.1 par.2 dell'Accordo le persone "residenti" nei territori contemplati dall'Accordo del 21 ottobre 1939 che tra l'8 settembre 1943 ed il 31 maggio 1945 furono obbligate a prestare servizio presso gli Uffici istituiti dalle Autorità tedesche, resta inteso che i termini "residenti" nel testo italiano e "wohnten", nel testo tedesco, si riferiscono a coloro che fossero abitualmente dimoranti nei suddetti territori. La relativa prova deve essere fornita al Comitato Consultivo di Bolzano mediante certificazione anagrafica o altri mezzi di prova.

Il Comitato Consultivo ne rilascia, in caso di riconoscimento, attestazione convalidata dell'Incaricato germanico.

3. Nell'applicazione dell'Accordo vengono presi in considerazione i periodi di servizio militare presso la Wehrmacht, nonché



## Il Ministro degli Affari Esteri

quelli di prigionia di guerra e di internamento, ove attestati da certificazione rilasciata dal Comitato Consultivo di Bolzano e convalidata dall'Incaricato germanico.

4. I periodi di non occupazione valgono come periodi di allontanamento dal servizio ai sensi dell'art.5 primo comma dell'Accordo qualora seguano periodi riconosciuti utili dalla legislazione italiana.

I periodi indicati dall'art. 5, primo comma dell'Accordo vengono valutati anche qualora seguano un precedente periodo di impiego nel settore privato anteriore all'1 settembre 1939, sia immediatamente sia con una eventuale interruzione a condizione che l'occupazione sia stata interrotta successivamente al 31 dicembre 1938. La prova della sussistenza dei periodi di cui sopra deve essere prodotta dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano.

Nei casi già definiti il Comitato Consultivo inviterà il richiedente a presentare una nuova domanda e provvederà a trasmetterla.

E' escluso il riconoscimento dei periodi di non occupazione successivi all'opzione qualora l'interessato non abbia svolto prima dell'opzione stessa, un'attività lavorativa nel settore pubblico o privato né abbia prestato servizio militare italiano né terminato periodi di studio riconosciuti dalla legislazione italiana (corsi universitari di laurea o corsi professionali sanitari). E' altresì escluso il riconoscimento dei periodi di non occupazione qualora l'interessato, dopo l'opzione, non sia stato occupato presso enti tedeschi in territorio italiano nel periodo fra l'1 settembre 1939 ed il 31 maggio 1945. La prova della sussistenza dei periodi di non occupazione riconosciuti deve essere prodotta dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano.

L'interessato dovrà fornire la prova del servizio militare italiano al Comitato Consultivo di Bolzano che alleggerà la relativa documentazione alle attestazioni da esso rilasciate.

## Il Ministro degli Affari Esteri

I periodi di occupazione presso datori di lavoro privati, ivi comprese eventuali interruzioni, sono considerati validi ai fini dell'Accordo sulla base del presente scambio di lettere per la determinazione del trattamento di quiescenza degli ordinamenti pensionistici del settore pubblico ove vengano attestati dal Comitato Consultivo di Bolzano. Una copia dell'attestazione sarà inviata all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Gli Istituti competenti procederanno alla valutazione di detti periodi in seguito ad apposita comunicazione effettuata dallo Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale da cui risulti che i periodi medesimi non sono stati presi in considerazione nell'Assicurazione generale obbligatoria.

Le eventuali, conseguenti maggiorazioni del relativo trattamento pensionistico vengono ricomprese fra gli oneri di cui all'art. 6 par. 2 dell'Accordo e verranno direttamente rimborsate dalla parte tedesca alla gestione che eroga il suddetto trattamento.

5. L'aumento dei periodi di servizio ai sensi dell'art. 5, comma primo, dell'Accordo viene considerato sia per il raggiungimento del diritto a pensione sia per la misura della pensione.

6. Al fine della verifica dei casi di rimborso da parte del settore pubblico, la Parte italiana trasmetterà le relative indicazioni necessarie:

- a) numero di protocollo del certificato di cui all'art. 10 dell'Accordo, rilasciato dal Comitato Consultivo;
- b) periodi di servizio italiani indipendentemente dalla applicazione dell'Accordo;
- c) periodi utili in base all'art. 5 dell'Accordo, ivi compresi i periodi aggiuntivi;

## Il Ministro degli Affari Esteri

d) data di inizio dei pagamenti, comprensivi degli arretrati.

7. Autorità competenti ai sensi dell'art. 10, quinto comma dello Accordo sono:

per la Parte tedesca:

- il Ministero Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale in Bonn;
- il Presidente del "Bundesversicherungsamt" in Berlino;
- l'Incaricato germanico in Bolzano;

per la Parte italiana:

per il settore pubblico:

- il Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P.) in Roma;

per il settore privato:

- il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione Generale della Previdenza e Assistenza sociale) in Roma, nei limiti in cui eserciti funzioni di vigilanza sugli Enti assicuratori interessati. Per gli altri Enti, il predetto Ministero funzionerà da tramite.

La corrispondenza tra i citati Enti sarà trasmessa in copia, per informazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma (Dipartimento per gli Affari regionali).

Le questioni relative ai casi individuali e le altre questioni in corso saranno trattate direttamente fra il Bundesversicherungsamt in Berlino, l'Incaricato germanico in Bolzano e le competenti Amministrazioni italiane.

8. La Parte italiana prende nota che il Presidente del Bundesversicherungsamt in Berlino è stato delegato dal Ministro Federale


## Il Ministro degli Affari Esteri

del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale ad agire in suo nome, nonché a fare dichiarazioni vincolanti per la Parte tedesca.

9. La Parte italiana prende ugualmente nota che l'Incaricato germanico in Bolzano ha avuto l'incarico dal Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale di esaminare preliminarmente le richieste di rimborso. Queste saranno trasmesse da parte italiana, come finora avvenuto, al Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale o all'Ufficio da lui incaricato.

Se il Suo Governo concorda su quanto precede, la presente lettera e la Sua di risposta costituiranno una Intesa aggiuntiva all'Accordo del 1976 tra i nostri due Governi. Una volta individuati di comune Accordo i criteri su cui effettuare la forfettizzazione del saldo finale e le modalità di pagamento, il presente scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui ambedue i Governi si saranno notificati l'avvenuto espletamento delle procedure interne.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Emilio COLOMBO  


D I C H I A R A Z I O N E   C O N G I U N T A  
relativa allo Scambio di lettere italo-tedesco sull'Accordo  
bilaterale del 1976 concernente le posizioni previdenziali degli  
altoatesini ex-optanti per la cittadinanza tedesca.

Al momento della firma dello Scambio di Lettere interpretativo concernente l'Accordo italo-tedesco del 1976 sulle posizioni previdenziali degli altoatesini ex-optanti per la cittadinanza tedesca e con riferimento, in particolare, alla data finale da prendere in considerazione per la presentazione delle domande da parte degli interessati, i plenipotenziari delle due Parti convengono di dare per scontato che entro la data predetta i beneficiari avranno comunque inoltrato la propria domanda di prestazioni in base ai criteri previsti dall'Accordo del 1976 così come interpretato dallo Scambio di Lettere suindicato.

I plenipotenziari delle due Parti concordano altresì nel considerare vincolante la presente Dichiarazione ai fini dell'applicazione del suddetto Accordo del 1976 così come interpretato dallo Scambio di Lettere aggiuntivo sottoscritto al riguardo fra i Loro rispettivi Governi.

Bonn, ..... li

22. Ottobre 1973

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

*Mario Scudato*

Per il Governo della  
Repubblica Federale di  
Germania

*W. Schmidt*



DER BUNDESMINISTER  
DES AUSWÄRTIGEN

Bonn, 22. Oktober 1993

513-540. SV 41/1 ITA

Exzellenz,

ich beehre mich, den Empfang der Note Ihres Vorgängers im Amt, die mir mit Verbalnote Nr. 3333 vom 6. Mai 1993 der Italienischen Botschaft in Bonn übermittelt wurde, zu bestätigen.

Die Note lautet in vereinbarter deutscher Fassung wie folgt:

"Exzellenz,

ich habe die Ehre, mich auf das am 27. Januar 1976 in Bonn von der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik unterzeichnete Abkommen (im folgenden "Abkommen" genannt) zu beziehen, das zur Regelung von mit dem deutsch-italienischen Vertrag vom 26. Februar 1941 zusammenhängenden Fragen dient. Um die hinsichtlich der Durchführung des genannten Abkommens aufgetretenen Auslegungsfragen definitiv zu klären, schlage ich Ihnen folgendes vor:

1. Angesichts der Tatsache, daß das Abkommen in Artikel 6 Absatz 2 die Vereinbarung einer abschließenden pauschalierten Erstattung seitens der Bundesrepublik Deutschland für die von der Republik Italien in Anwendung des Abkommens aufzuwendenden Beträge vorsieht;

Seiner Exzellenz  
dem Minister für  
Auswärtige Angelegenheiten  
der Italienischen Republik  
Prof. Beniamino Andreatta

R o m

und angesichts der Tatsache, daß die abschließende Erstattung in Deckung gebracht werden muß mit dem voraussichtlichen Gesamtbetrag der für diese Leistungen erforderlichen Aufwendungen;

da für die angemessene Vorausberechnung der Höhe dieser Aufwendungen eine zeitliche Grenze für die Möglichkeit, neue Leistungen zu beantragen, notwendig ist;

ergibt sich, daß im Hinblick auf die Vereinbarung einer abschließenden pauschalierten Erstattung ein Endtermin für die Antragstellung seitens der Berechtigten festzulegen ist.

Dieser Endtermin kann nun im beiderseitigen Einvernehmen mit Ablauf von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Briefwechsels festgelegt werden. Dieses Datum wird ebenfalls in Betracht gezogen werden als Bezugspunkt zum Zwecke der Vereinbarung der abschließenden pauschalierten Erstattung.

Innerhalb der auf das genannte Datum folgenden sechs Monate wird die abschließende pauschalierte Erstattung nach Artikel 6 Absatz 2 des Abkommens vereinbart.

Beide Seiten stimmen überein, daß die Festlegung der Kriterien für die abschließende pauschalierte Erstattung und der Zahlungsmodalitäten vor Inkrafttreten dieses Briefwechsels vorgenommen werden muß.

Es bleibt dabei, daß bis zum Ablauf der sechs Monate nach Inkrafttreten des vorliegenden Briefwechsels die deutsche Seite dafür sorgen wird, die bis dahin fällig gewordenen Summen für die von der italienischen Seite erbrachten Leistungen zu erstatten.

2. Da zur Antragstellung gemäß Artikel 1 Absatz 2 des Abkommens diejenigen Personen berechtigt sind, die in den im Abkommen vom 21. Oktober 1939 genannten Gebieten "wohnten" und zwischen dem 8. September 1943 und dem

31. Mai 1945 zur Dienstleistung bei den von deutschen Behörden eingerichteten Stellen verpflichtet waren, wird vereinbart, daß die Ausdrücke "wohnten" im deutschen Text und "residenti" im italienischen Text sich auf jene Personen beziehen, die sich gewöhnlich in diesen Gebieten aufhielten. Der diesbezügliche Nachweis ist gegenüber dem Beratungsausschuß in Bozen durch eine Bescheinigung des Einwohnermeldeamtes oder andere Beweismittel zu führen.

Der Beratungsausschuß stellt hierüber im Falle der Anerkennung die vom Deutschen Beauftragten beglaubigte Bescheinigung aus.

3. Bei Anwendung des Abkommens werden Militärdienstzeiten bei der Wehrmacht sowie Zeiten der Kriegsgefangenschaft und der Internierung berücksichtigt, sofern sie durch eine vom Beratungsausschuß in Bozen ausgestellte und vom Deutschen Beauftragten beglaubigte Bescheinigung bezeugt sind.
4. Beschäftigungslose Zeiten gelten als amtlose Zeiten im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 des Abkommens, wenn sie sich an vom italienischen Gesetz als anerkannte nützliche Zeiten anschließen.

Die in Artikel 5 Absatz 1 des Abkommens genannten Zeiten werden auch dann veranlagt, wenn sie auf eine vorausgegangene Beschäftigungszeit im privaten Bereich vor dem 1. September 1939 folgen; sei es unmittelbar oder mit einer eventuellen zeitlichen Unterbrechung, vorausgesetzt die Beschäftigung wurde nach dem 31. Dezember 1938 unterbrochen. Der Nachweis für das Bestehen der obengenannten Zeiten ist vom Betroffenen gegenüber dem Beratungsausschuß in Bozen zu erbringen.

In den bereits abgeschlossenen Fällen wird der Beratungsausschuß den Antragsteller auffordern, einen neuen Antrag zu stellen, und wird für dessen Weiterleitung



sorgen.

Die Anerkennung von beschäftigungslosen Zeiten nach der Option ist ausgeschlossen, falls der Betroffene vor der Option weder eine Erwerbstätigkeit im öffentlichen oder privaten Bereich ausgeübt noch den italienischen Wehrdienst abgeleistet noch von der italienischen Gesetzgebung anerkannte Ausbildungszeiten abgeschlossen hat (Hochschulstudium oder Berufsausbildung im Gesundheitswesen). Die Anerkennung von beschäftigungslosen Zeiten ist ebenfalls ausgeschlossen, sofern der Betroffene nach der Option nicht bei deutschen Dienststellen in der Zeit vom 1. September 1939 bis 31. Mai 1945 im italienischen Hoheitsgebiet tätig war. Der Nachweis für das Bestehen von anerkannten beschäftigungslosen Zeiten ist vom Betroffenen gegenüber dem Beratungsausschuß in Bozen zu erbringen.

Den Nachweis für den italienischen Wehrdienst hat der Betroffene dem Beratungsausschuß in Bozen zu liefern, der die diesbezüglichen Unterlagen der von ihm ausgestellten Bescheinigung beifügt.

Die Beschäftigungszeiten bei privaten Arbeitgebern, einschließlich eventueller Unterbrechungen, werden im Sinne des Abkommens auf der Grundlage dieses Briefwechsels als gültig angesehen für die Festsetzung des Altersruhegeldes nach den Pensionsregelungen des öffentlichen Bereichs, sofern sie vom Beratungsausschuß in Bozen bescheinigt werden. Eine Kopie der Bescheinigung wird dem italienischen nationalen Versicherungsinstitut (INPS) zugeleitet.

Die zuständigen Versicherungsinstitute führen im Anschluß an eine ausdrückliche Mitteilung des INPS, aus der hervorgeht, daß diese Zeiten nicht in der allgemeinen Pflichtversicherung berücksichtigt worden sind, die Bewertung der genannten Zeiten durch.

Die eventuellen sich daraus ergebenden Erhöhungen der Pensionsbezüge werden in die Verbindlichkeiten gemäß Artikel 6 Absatz 2 des Abkommens einbezogen und von der deutschen Seite direkt an die Verwaltung erstattet, welche die obengenannten Pensionsbeträge auszahlt.

5. Die Erhöhung der Dienstzeiten nach Artikel 5 Absatz 1 des Abkommens wird sowohl für die Begründung des Anspruchs auf Pension als auch für deren Höhe berücksichtigt.
6. Zur Überprüfung der Erstattungsfälle im Bereich des öffentlichen Dienstes wird die italienische Seite die entsprechenden notwendigen Angaben übermitteln:
  - a) das Aktenzeichen der vom Beratungsausschuß nach Artikel 10 des Abkommens ausgestellten Bescheinigung;
  - b) die italienischen Dienstzeiten unabhängig von der Anwendung des Abkommens;
  - c) die nach Artikel 5 des Abkommens angerechneten Zeiten, einschließlich Zusatzzeiten;
  - d) Beginn der Zahlungsaufnahme einschließlich der Nachzahlungen.
7. Zuständige Stellen nach Artikel 10 Absatz 5 des Abkommens sind:

auf deutscher Seite

- der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in Bonn,
- der Präsident des Bundesversicherungsamtes in Berlin,
- der Deutsche Beauftragte in Bozen;

auf italienischer Seite

- für den öffentlichen Bereich  
das Schatzministerium (Staatsrechnungsamt - I.G.O.P.) in Rom,

- für den privaten Bereich  
das Ministerium für Arbeit und Soziale Vorsorge  
(Generaldirektion für soziale Vorsorge und Fürsorge) in Rom, soweit es die Aufsicht über die betroffenen Versicherungsträger ausübt. Für die übrigen Träger wird das genannte Ministerium als Vermittler fungieren.

Der Schriftverkehr zwischen den genannten Stellen wird in Kopie zur Information dem Ministerratspräsidium in Rom (Abteilung für regionale Angelegenheiten) übersandt.

Die Fragen zu Einzelfällen und sonstige laufende Fragen werden unmittelbar zwischen dem Bundesversicherungsamt in Berlin und dem Deutschen Beauftragten in Bozen sowie den zuständigen italienischen Behörden behandelt.

8. Die italienische Seite nimmt zur Kenntnis, daß der Präsident des Bundesversicherungsamts in Berlin vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung bevollmächtigt worden ist, in dessen Namen zu handeln und für die deutsche Seite verbindliche Erklärungen abzugeben.
9. Die italienische Seite nimmt ebenfalls zur Kenntnis, daß der Deutsche Beauftragte in Bozen vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung beauftragt worden ist, die Erstattungsforderungen vorab zu prüfen. Diese werden von der italienischen Seite, wie bisher geschehen, dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung oder der von ihm beauftragten Stelle zugeleitet.

Falls Ihre Regierung den vorstehenden Ausführungen zustimmt, werden dieser Brief und Ihr Antwortschreiben eine Zusatzvereinbarung zum Abkommen von 1976 zwischen unseren beiden Regierungen darstellen. Sobald die Kriterien, aufgrund derer die abschließende pauschalierte Erstattung erfolgt, und die Zahlungsmodalitäten einvernehmlich festgelegt sind, wird dieser Briefwechsel in Kraft treten am ersten Tag nach Ablauf

## Gemeinsame Erklärung

betreffend den deutsch-italienischen Briefwechsel zum bilateralen Abkommen von 1976 über die sozialversicherungsrechtlichen Belange der Südtiroler, die ehemals für die deutsche Staatsangehörigkeit optiert hatten.

Im Augenblick der Unterzeichnung des erläuternden Briefwechsels zum deutsch-italienischen Abkommen von 1976 über die sozialversicherungsrechtlichen Belange der Südtiroler, die seinerzeit für die deutsche Staatsangehörigkeit optiert hatten und unter Bezugnahme insbesondere auf das für die Einreichung der Anträge seitens der Betroffenen zu beachtende Schlußdatum einigen sich die Bevollmächtigten beider Vertragsparteien darauf, es als gegeben vorauszusetzen, daß die Begünstigten bis zu besagtem Datum in jedem Falle ihren Antrag auf Leistungen nach den Kriterien des Abkommens von 1976 eingereicht haben werden, so wie es in dem oben bezeichneten Briefwechsel erläutert wird.


Die Bevollmächtigten beider Seiten kommen ferner überein, die vorliegende Erklärung als verbindlich für die Durchführung des Abkommens von 1976 anzusehen, wie es in dem von beiden Regierungen unterzeichneten ergänzenden Briefwechsel erläutert wird.

Bonn, den 22. Oktober 1993

Für die Regierung  
der Bundesrepublik Deutschland



Für die Regierung  
der Italienischen Republik





*Ministero degli Affari Esteri*

D.G.P.A.

Ufficio Traduzioni e Interpretariato

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Bonn, 22 ottobre 1993

513-540. SV 41/1 ITA

Eccellenza,

ho l'onore di confermarLe di aver ricevuto la nota del Suo predecessore in carica, che mi è stata trasmessa con nota verbale dell'Ambasciata d'Italia a Bonn n. 3333 del 6 maggio 1993.

La nota, nella versione tedesca, concordata recita come segue:

" Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato in data 27 gennaio 1976 a Bonn fra la Repubblica Federale di

-----  
S. E. Prof. Beniamino Andreatta  
Ministro degli Affari Esteri della  
Repubblica italiana  
Roma



*Ministero degli Affari Esteri*

D.G.P.A.

Ufficio Traduzioni e Interpretariato

Germania e la Repubblica italiana (in seguito denominato "Accordo"), volto a regolamentare questioni inerenti il Trattato italo-tedesco del 26 febbraio 1941. Al fine di chiarire in modo definitivo i problemi interpretativi sorti in relazione all'applicazione del suddetto Accordo, Le propongo quanto segue:

1. Considerato che l'Accordo prevede all'art. 6, comma 2 la determinazione concordata di un rimborso finale forfettario a carico della Repubblica Federale di Germania per le spese da sostenere dalla Repubblica italiana in applicazione di esso;

e considerato che tale rimborso deve essere fatto coincidere con il prevedibile ammontare totale delle spese necessarie per l'erogazione di tali prestazioni;

poiché per poter ragionevolmente prevedere l'ammontare di dette spese è necessario che vi sia un limite temporale alla possibilità di richiedere nuove prestazioni;

ne deriva che, in vista della determinazione concordata del rimborso finale forfettario, sia necessario fissare un termine finale per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto.



*Ministero degli Affari Esteri*

D.G.P.A.

Ufficio Traduzioni e Interpretariato

Tale termine finale può ora essere fissato, di comune accordo, allo scadere dei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Scambio di Lettere. Tale data sarà altresì presa in considerazione come punto di riferimento ai fini della determinazione concordata del rimborso finale forfettario.

Entro i sei mesi successivi alla predetta data, verrà concordato il rimborso finale forfettario di cui all'art. 6, comma 2 dell'Accordo.

Le due Parti convengono che la fissazione dei criteri da adottare ai fini del rimborso finale forfettario, nonché delle modalità di pagamento debba essere effettuata prima dell'entrata in vigore del presente Scambio di Lettere.

Resta inteso che entro la scadenza dei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Scambio di Lettere, la Parte tedesca provvederà a rimborsare le somme fino ad allora maturate in relazione alle prestazioni erogate dalla Parte italiana.

2. Considerato che hanno diritto a presentare domanda, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Accordo, le persone



*Ministero degli Affari Esteri*

D.G.P.A.

Ufficio Traduzioni e Interpretariato

"residenti" nei territori contemplati dall'Accordo del 21 ottobre 1939 che tra l'8 settembre 1943 ed il 31 maggio 1945 furono obbligate a prestare servizio presso gli Uffici istituiti dalle Autorità tedesche, si conviene che i termini "residenti" nel testo italiano e "wohnten" nel testo tedesco si riferiscono a coloro che fossero abitualmente dimoranti nei suddetti territori. Le relative prove devono essere fornite al Comitato Consultivo di Bolzano mediante certificazione anagrafica o altri mezzi di prova.

Il Comitato Consultivo rilascia in merito, in caso di riconoscimento, attestazione convalidata dall'Incaricato Tedesco.

3. Nell'applicazione dell'Accordo vengono presi in considerazione i periodi di servizio militare presso la Wehrmacht, nonché quelli di prigionia di guerra e di internamento, ove attestati da certificazione rilasciata dal Comitato Consultivo di Bolzano e convalidata dall'Incaricato Tedesco.

4. I periodi di non occupazione valgono come periodi di allontanamento dal servizio ai sensi dell'art. 5, primo comma, dell'Accordo, qualora seguano periodi riconosciuti utili dalla legislazione italiana.





*Ministero degli Affari Esteri*

D.G.P.A.

Ufficio Traduzioni e Interpretariato

I periodi indicati all'art. 5, primo comma, dell'Accordo vengono valutati anche qualora seguano un precedente periodo di impiego nel settore privato anteriore all'1 settembre 1939, sia immediatamente, sia con una eventuale interruzione a condizione che l'occupazione sia stata interrotta successivamente al 31 dicembre 1938. La prova della sussistenza dei periodi di cui sopra deve essere prodotta dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano.

Nei casi già definiti il Comitato Consultivo inviterà il richiedente a presentare una nuova domanda e provvederà a trasmetterla.

E' escluso il riconoscimento dei periodi di non occupazione successivi all'opzione, qualora l'interessato non abbia svolto prima dell'opzione stessa un'attività lavorativa nel settore pubblico o privato, né abbia prestato servizio militare italiano, né terminato periodi di studio riconosciuti dalla legislazione italiana (corsi universitari di laurea o corsi professionali nel settore della sanità). E' altresì escluso il riconoscimento dei periodi di non occupazione, qualora l'interessato, dopo l'opzione, non sia stato occupato presso uffici tedeschi in territorio italiano nel periodo fra l'1 settembre 1939 ed il 31 maggio 1945. La prova della sussistenza dei periodi di non occupazione riconosciuti deve



*Ministero degli Affari Esteri*

D.G.P.A.

Ufficio Traduzioni e Interpretariato

essere prodotta dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano.

L'interessato dovrà fornire la prova del servizio militare italiano al Comitato Consultivo di Bolzano, che allegherà la relativa documentazione alle attestazioni da esso rilasciate.

I periodi di occupazione presso datori di lavoro privati, ivi comprese eventuali interruzioni, sono considerati validi ai sensi dell'Accordo, sulla base del presente Scambio di Lettere, per la determinazione del trattamento di quiescenza, conformemente alle normative pensionistiche del settore pubblico, ove vengano attestati dal Comitato Consultivo di Bolzano. Una copia dell'attestazione sarà inoltrata all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

Gli istituti assicurativi competenti procederanno alla valutazione di detti periodi, in seguito ad apposita comunicazione effettuata dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale da cui risulti che i periodi medesimi non sono stati presi in considerazione nell'assicurazione generale obbligatoria.

Le eventuali conseguenti maggiorazioni del relativo trattamento pensionistico vengono ricomprese fra gli oneri di cui all'art. 6 comma 2 dell'Accordo e verranno direttamente rimborsate dalla Parte tedesca all'amministrazione che eroga il suddetto trattamento.



*Ministero degli Affari Esteri*

D.G.P.A.

Ufficio Traduzioni e Interpretariato

5. L'aumento dei periodi di servizio ai sensi dell'art. 5, comma primo, dell'Accordo viene considerato sia ai fini della costituzione del diritto a pensione, sia ai fini della misura della pensione stessa.

6. Al fine di verificare i casi di rimborso nell'ambito del settore pubblico, la Parte italiana trasmetterà le relative indicazioni necessarie:

- a) il numero di protocollo del certificato di cui all'art. 10 dell'Accordo, rilasciato dal Comitato Consultivo;
- b) i periodi di servizio italiani indipendentemente dall'applicazione dell'Accordo;
- c) i periodi computati in base all'art. 5 dell'Accordo, ivi compresi i periodi aggiuntivi;
- d) la data di inizio dei pagamenti, compresi gli arretrati.

7. Autorità competenti ai sensi dell'art. 10, quinto comma, dell'Accordo sono:

per la Parte tedesca:

- il Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale in Bonn;



*Ministero degli Affari Esteri*

D.G.P.A.

Ufficio Traduzioni e Interpretariato

- il Presidente dell'Ufficio Federale per le Assicurazioni in Berlino;

- l'Incaricato Tedesco in Bolzano;

per la Parte italiana:

per il settore pubblico:

- il Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P.) in Roma;

per il settore privato:

- il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale) in Roma, nella misura in cui eserciti funzioni di vigilanza sugli enti assicuratori interessati. Per i restanti enti, il predetto Ministero funzionerà da tramite.

La corrispondenza tra i citati enti sarà trasmessa in copia, per informazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma (Dipartimento per gli Affari regionali).

Le questioni relative ai casi singoli e le altre questioni correnti saranno trattate direttamente fra l'Ufficio Federale per le Assicurazioni in Berlino, l'Incaricato Tedesco in Bolzano e le competenti Autorità italiane.

8. La Parte italiana prende atto che il Presidente dell'Ufficio Federale per le Assicurazioni in Berlino è stato



*Ministero degli Affari Esteri*

D.G.P.A.

Ufficio Traduzioni e Interpretariato

delegato dal Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale ad agire in suo nome, nonché a fare dichiarazioni vincolanti per la Parte tedesca.

9. La Parte italiana prende ugualmente atto che l'Incaricato Tedesco in Bolzano ha avuto l'incarico dal Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale di esaminare preliminarmente le richieste di rimborso. Queste saranno trasmesse da parte italiana, come finora avvenuto, al Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale o all'Ufficio da lui incaricato.

Se il Suo Governo concorda su quanto precede, la presente lettera e la Sua di risposta costituiranno un'Intesa aggiuntiva all'Accordo del 1976 tra i nostri due Governi. Una volta stabiliti, di comune accordo, i criteri sulla base dei quali dovrà aver luogo il rimborso finale forfettario, nonché le modalità di pagamento, il presente Scambio di Lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui ambedue i Governi si saranno notificati l'avvenuto espletamento delle procedure interne.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione."



*Ministero degli Affari Esteri*

D.G.P.A.

Ufficio Traduzioni e Interpretariato

#### DICHIARAZIONE CONGIUNTA

relativa allo Scambio di Lettere italo-tedesco sull'Accordo bilaterale del 1976, concernente le posizioni previdenziali degli altoatesini ex-optanti per la cittadinanza tedesca.

Al momento della firma dello Scambio di Lettere interpretativo concernente l'Accordo italo-tedesco del 1976 sulle posizioni previdenziali degli altoatesini ex-optanti per la cittadinanza tedesca e con riferimento, in particolare, alla data finale da prendere in considerazione per la presentazione delle domande da parte degli interessati, i Plenipotenziari delle due Parti convengono di dare per scontato che entro la data predetta i beneficiari avranno comunque inoltrato la propria domanda di prestazioni, in base ai criteri previsti dall'Accordo del 1976, così come interpretato nello Scambio di Lettere suindicato.

I Plenipotenziari delle due Parti concordano altresì nel considerare vincolante la presente Dichiarazione, ai fini dell'applicazione dell'Accordo del 1976, così come interpretato nello Scambio di Lettere aggiuntivo sottoscritto da i Loro rispettivi Governi.



*Ministero degli Affari Esteri*

D.G.P.A.

Ufficio Traduzioni e Interpretariato

Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo è concorde sulle proposte contenute nella Sua nota. La Sua nota e la presente di risposta costituiscono con ciò un'Intesa aggiuntiva all'Accordo del 1976 tra i nostri due Governi. Quest'ultima, una volta stabiliti, di comune accordo, i criteri sulla base dei quali dovrà aver luogo il rimborso finale forfettario, nonché le modalità di pagamento, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui ambedue i Governi si saranno notificati l'avvenuto adempimento delle necessarie procedure interne previste per la sua entrata in vigore.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.



*Ministero degli Affari Esteri*

D.G.P.A.

Ufficio Traduzioni e Interpretariato

Bonn, li 22 ottobre 1993

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

Per il Governo della  
Repubblica Federale  
di Germania